



AVVISO PUBBLICO

Concessione di un contributo una tantum a ristoro parziale della TARI 2026 a favore delle nuove attività economiche nel Comune di Loreto

Art. 1 - Finalità e natura del contributo

Il Comune di Loreto, nell'ambito delle proprie politiche di sostegno allo sviluppo economico locale, intende favorire l'insediamento e il consolidamento delle nuove attività economiche nel territorio comunale mediante la concessione, per l'anno 2026, di un contributo economico una tantum parametrato alla TARI dovuta per l'utenza non domestica presso la quale viene esercitata l'attività.

Il contributo costituisce un beneficio economico autonomo rispetto alla Tassa sui rifiuti. Esso non determina riduzione, esenzione, compensazione o modifica dell'obbligazione tributaria, che resta integralmente dovuta secondo la disciplina legislativa e regolamentare vigente. La TARI è quindi accertata e riscossa per l'intero importo dovuto; il contributo è erogato separatamente a carico del bilancio comunale.

La misura è adottata nel rispetto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della disciplina europea sugli aiuti «*de minimis*».

Art. 2 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura è stabilita in euro 20.000,00. La dotazione potrà essere incrementata, con successivo provvedimento, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, purché prima dell'approvazione dell'elenco definitivo dei beneficiari e della determinazione dei contributi spettanti.

La dotazione costituisce limite massimo di spesa. La presentazione della domanda e l'ammissione alla procedura non attribuiscono il diritto all'integrale corresponsione del contributo teorico qualora le richieste ammissibili superino le risorse disponibili.

Art. 3 - Beneficiari

Possono presentare domanda gli operatori economici, comprese le imprese individuali e societarie, i lavoratori autonomi e i professionisti, che esercitino un'attività economica nel Comune di Loreto e risultino titolari, o legittimi soggetti passivi, di un'utenza TARI non domestica riferita ai locali nei quali l'attività è effettivamente esercitata.

L'utenza deve essere classificata, alla data di scadenza dell'avviso, in una delle categorie TARI indicate nell'Allegato A.

L'attività deve risultare effettivamente operativa alla data di presentazione della domanda e permanere attiva alla data di concessione del contributo.



Art. 4 - Periodo di avvio e definizione di nuova attività

Sono ammesse le attività effettivamente avviate nel territorio del Comune di Loreto a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di pubblicazione del bando.

Ai fini del presente Avviso, per nuova attività si intende l'attività economica avviata ex novo nel periodo indicato al comma precedente. Non costituisce nuova attività la mera apertura, nel Comune di Loreto, di una nuova o ulteriore sede, unità locale, punto vendita, studio o altro insediamento da parte di un operatore economico la cui attività fosse già avviata, nel territorio comunale o in altro Comune, anteriormente all'apertura della nuova unità.

La data di avvio è individuata sulla base delle risultanze del Registro delle imprese e del REA, della SCIA o di altro titolo, comunicazione o adempimento amministrativo previsto per l'esercizio dell'attività. Per i lavoratori autonomi e i professionisti non soggetti a iscrizione nel Registro delle imprese si fa riferimento alla documentazione fiscalmente o amministrativamente idonea a comprovare l'effettivo avvio dell'attività presso l'unità locale sita nel Comune di Loreto.

La domanda può essere presentata soltanto dopo l'effettivo avvio dell'attività, la disponibilità dei locali e l'attivazione della relativa posizione TARI.

Non costituiscono nuova attività ai fini del presente avviso:

- il mero trasferimento, all'interno del territorio del Comune di Loreto, di un'attività già esistente;
- la mera variazione della denominazione, della ragione sociale, della forma giuridica o del codice ATECO, quando sussista sostanziale continuità con un'attività economica già esercitata;
- le trasformazioni, fusioni o scissioni societarie dalle quali derivi la sostanziale prosecuzione della medesima attività;
- il mero subentro, per cessione o affitto d'azienda, successione o altro titolo, in un'attività già esercitata nel Comune senza effettiva discontinuità economica e organizzativa;
- la riapertura o prosecuzione artificiosamente frazionata della stessa attività al solo fine di accedere al contributo.

Art. 5 - Categorie TARI ammesse

Sono ammesse esclusivamente le utenze non domestiche appartenenti alle categorie elencate nell'Allegato A. L'appartenenza alla categoria è verificata d'ufficio sulla base della classificazione TARI comunale e non è rimessa all'autoclassificazione del richiedente.

Art. 6 - Misura e base di calcolo del contributo

Il contributo è determinato nella misura del 25 per cento della TARI comunale netta 2026 effettivamente dovuta per le utenze ammesse, con un limite massimo complessivo di euro 500,00 per impresa unica.

COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona



Per TARI comunale netta si intende la somma della quota fissa e della quota variabile riferite all'anno 2026, determinate dopo l'applicazione delle riduzioni o agevolazioni tributarie eventualmente spettanti all'utenza.

Non rientrano nella base di calcolo il TEFA, le componenti perequative applicate in aggiunta alla TARI, le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica o riscossione e le somme riferite ad annualità diverse dal 2026.

Per le attività avviate nel corso del 2026 il contributo è calcolato esclusivamente sulla TARI effettivamente dovuta per il periodo di occupazione o detenzione dei locali nel medesimo anno; non si procede ad annualizzazione convenzionale.

Qualora la medesima impresa unica sia titolare di più utenze ammissibili, le relative basi di calcolo sono sommate, fermo restando il limite massimo complessivo di euro 500,00.

Art. 7 - Fondo chiuso e criterio di riparto

Per ogni domanda risultata definitivamente ammissibile l'Ufficio determina il contributo teorico applicando la percentuale e il limite di cui all'articolo 6.

Qualora la somma dei contributi teorici sia pari o inferiore alla dotazione disponibile, ciascun beneficiario riceve l'intero importo teoricamente spettante.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti, i contributi sono ridotti in misura proporzionale e uniforme. Il coefficiente di riparto è dato dal rapporto tra la dotazione finanziaria disponibile e la somma complessiva dei contributi teorici spettanti.

Non è attribuita alcuna priorità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e non sono previsti punteggi o valutazioni qualitative.

Art. 8 - Regolarità delle entrate comunali e condizione per la liquidazione

La presentazione della domanda non è subordinata all'integrale pagamento della TARI 2026 e il richiedente non è tenuto ad allegare ricevute di versamento.

Il contributo può tuttavia essere liquidato soltanto dopo la verifica d'ufficio del regolare assolvimento della TARI 2026 dovuta per l'utenza ammessa, secondo le scadenze applicabili.

Il beneficiario deve inoltre risultare in regola, per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, con i pagamenti dovuti al Comune di Loreto a titolo di IMU, TARI e Canone unico patrimoniale, ove applicabili. Non costituiscono irregolarità le somme oggetto di sospensione, di contestazione non definitivamente definita o di rateizzazione formalmente concessa e regolarmente rispettata.

Qualora l'Ufficio rilevi pendenze pregresse regolarizzabili, invita il richiedente a provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, al pagamento ovvero alla formalizzazione di una

COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona



rateizzazione ammissibile secondo la disciplina comunale. Decorso inutilmente il termine, la domanda è esclusa.

Le verifiche sono svolte d'ufficio mediante le banche dati comunali.

Art. 9 - Regolarità contributiva

L'erogazione del contributo è subordinata, nei casi in cui la verifica sia prevista dalla normativa vigente, all'accertamento della regolarità contributiva mediante DURC Online o strumento equivalente.

Il richiedente non è tenuto ad allegare il DURC. La verifica è effettuata d'ufficio dall'Amministrazione concedente.

In presenza di irregolarità contributiva si applicano gli adempimenti e gli eventuali istituti sostitutivi previsti dalla normativa vigente; l'irregolarità non è configurata dal presente avviso come automatica causa di esclusione in ogni fattispecie.

Art. 10 - Disciplina degli aiuti «de minimis»

Il contributo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ai fini della misura si applica la nozione di «impresa unica» prevista dal regolamento europeo e il massimale complessivo di euro 300.000 nell'arco di tre anni.

Il Comune effettua le verifiche preventive e le registrazioni richieste nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), secondo la disciplina vigente. La concessione è subordinata all'esito positivo delle verifiche e alla regolare registrazione dell'aiuto.

Il richiedente fornisce esclusivamente le informazioni non già disponibili nelle banche dati pubbliche e necessarie all'individuazione dell'impresa unica e all'applicazione della disciplina europea.

Restano escluse le attività o le fattispecie non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831. La mera vendita al dettaglio di prodotti agricoli o della pesca non determina, di per sé, l'esclusione, ferma la verifica che il contributo non riguardi attività di produzione primaria escluse dal regolamento.

Art. 11 - Cumulo

Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi dal Comune di Loreto specificamente destinati al ristoro della medesima TARI 2026.

Resta consentito il cumulo con altre misure aventi finalità o basi di calcolo diverse, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei relativi limiti.



Art. 12 - Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, esclusivamente mediante il portale telematico del Comune di Loreto.

È ammessa una sola domanda per impresa unica. La domanda individua tutte le utenze TARI ammissibili riconducibili alla medesima impresa unica.

La domanda contiene almeno:

- dati identificativi e fiscali del richiedente e del legale rappresentante, ove presente;
- sede dell'attività e riferimenti dell'unità locale nel Comune di Loreto;
- data di effettivo avvio dell'attività;
- estremi della posizione TARI, se già disponibili;
- codice IBAN per l'accredito del contributo;
- informazioni necessarie per l'individuazione dell'impresa unica ai fini «de minimis»;
- dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- dichiarazione relativa al trattamento fiscale e all'eventuale applicabilità della ritenuta prevista dalla normativa vigente.

Non devono essere allegati documenti già detenuti dal Comune o acquisibili d'ufficio presso altre pubbliche amministrazioni, salvo impossibilità tecnica di acquisizione o specifica richiesta istruttoria.

Art. 13 - Istruttoria

L'Ufficio competente verifica d'ufficio la data di avvio, la localizzazione dell'attività, la classificazione TARI, la sussistenza della posizione tributaria, la regolarità pregressa ai fini IMU, TARI e Canone unico patrimoniale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, l'importo della TARI 2026, i relativi versamenti e gli ulteriori requisiti previsti dall'avviso.

Le carenze di elementi formali o documentali sanabili possono essere regolarizzate entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ufficio. Non sono sanabili la presentazione tardiva della domanda e l'assenza dei requisiti sostanziali di ammissione.

All'esito della prima istruttoria l'Ufficio forma un elenco delle domande preliminarmente ammissibili. La determinazione definitiva del contributo avviene successivamente alla verifica della TARI 2026 e degli ulteriori presupposti per l'erogazione.

Art. 14 - Determinazione definitiva, concessione e liquidazione

Conclusi i controlli sulla TARI 2026 e sugli altri requisiti, l'Ufficio determina per ciascun richiedente il contributo teorico, applica l'eventuale coefficiente di riparto proporzionale e definisce l'importo finale.

Prima della concessione sono effettuate le verifiche e le registrazioni previste dalla disciplina «de minimis» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.

COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona



Il Responsabile competente approva con propria determinazione l'elenco definitivo delle domande ammesse, degli importi concessi e delle domande escluse, con indicazione delle relative motivazioni.

La liquidazione avviene mediante bonifico sul conto indicato dal beneficiario, al netto delle eventuali ritenute fiscali applicabili.

Art. 15 - Controlli, decadenza e recupero

Il Comune effettua controlli, anche successivi all'erogazione, sulla veridicità delle dichiarazioni e sul possesso dei requisiti, avvalendosi delle proprie banche dati e delle informazioni acquisibili presso altre amministrazioni.

L'accertata insussistenza originaria dei requisiti, la falsità delle dichiarazioni, la duplicazione del beneficio sulla medesima TARI o ogni altra causa di indebita percezione determinano la decadenza o la revoca del contributo e il recupero delle somme indebitamente erogate, ferme le ulteriori conseguenze di legge.

Art. 16 - Trasparenza e protezione dei dati

Gli atti della procedura sono pubblicati nel rispetto del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle ulteriori disposizioni applicabili in materia di trasparenza.

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Art. 17 - Responsabile del procedimento e comunicazioni

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del V Settore-Dott.ssa Ilaria Bucchi.

Le comunicazioni relative alla procedura sono effettuate all'indirizzo PEC o e-mail indicato dal richiedente nella domanda. Per i chiarimenti utilizzare il recapito 071-7505631.

Art. 18 - Disposizioni finali

La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale delle disposizioni del presente avviso.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano la normativa europea, nazionale e comunale vigente, il regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini e altri vantaggi economici, ove compatibile, e gli atti di indirizzo adottati dal Comune per l'attuazione della misura.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche ammesse al contributo

COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona



Codice TARI	Descrizione categoria
15	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
16	Esposizioni, autosaloni
17	Alberghi con ristorante
18	Alberghi senza ristorante
21	Uffici, agenzie, studi professionali
23	Negozi abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
24	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
25	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
26	Banchi di mercato beni durevoli
27	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
28	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
29	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
30	Attività industriali con capannoni di produzione
31	Attività artigianali di produzione beni specifici
32	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
33	Mense, birrerie, amburgherie
34	Bar, caffè, pasticceria
35	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumeria, generi alimentari
36	Plurilicenze alimentari e/o miste
37	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ai fini dell'ammissione prevale il codice di categoria attribuito alla posizione TARI comunale.